



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Associazione
Nazionale
Commercialisti Salerno

I crediti d'Imposta

**Credito d'imposta per Investimenti nel Mezzogiorno
- Aspetti pratici -**

Fonte normativa

L. 28.12.2015 n. 208 (L. di stabilità 2016) - Art. 1, co. 98-108

proroga al 31/12/2022:

Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 n. 178, co. 171)

Ambito territoriale

Sono agevolati gli investimenti per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni:

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Molise

Sardegna

Abruzzo

Settori ammessi

Tutti tranne:

- industria siderurgica e carbonifera;
- costruzione navale;
- fibre sintetiche;
- trasporti e relative infrastrutture;
- produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
- credito, finanziario e assicurativo.

Riferimento: il codice ATECO indicato nel **CIM17**, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento.

Come fare per accedere al credito

Occorre presentare idonea domanda in via telematica tramite l'applicazione resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate CIM17, disponibile dal 31 marzo 2021 nella sua ultima edizione.

In caso di agevolazione spettante > 150.000 euro l'Agenzia effettua le verifiche ANTIMAFIA.

Come si utilizza il credito

Il credito è utilizzabile a partire dal 5° giorno successivo a quello di ricezione dell'OK da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Codice tributo: 6869 – Sezione ERARIO

Rispetto delle norme sulla sicurezza e regolarità contributiva

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è subordinata a:

- 1. rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;**
- 2. Regolarità contributiva INPS e INAIL (DURC REGOLARE)*.**

* = cfr. DM 30 gennaio 2015, artt. 1 e 2

Beni «nuovi»

Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti per l'acquisizione di
BENI NUOVI di FABBRICA.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti relativi:

- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107 § 3 lett. c) del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.

Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione!

Investimenti esclusi

NON SONO AGEVOLABILI gli investimenti relativi:

- Immobili
- Autoveicoli

Modalità di effettuazione degli investimenti

- acquisto da terzi;
- leasing;
- contratto di appalto;
- realizzazione in economia.

Investimento massimo ammesso

Il credito d'imposta è **commisurato al costo complessivo dei beni.**

Limiti massimi per ciascun progetto di investimento:

- 3 milioni di euro** per le piccole imprese;
- 10 milioni di euro** per le medie imprese;
- 15 milioni di euro** per le grandi imprese.

Aliquote

Regioni **Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna:**

- **45%** per le piccole imprese
- **35%** per le medie imprese
- **25%** per le grandi imprese

Regioni **Abruzzo e Molise:**

- **30%** per le piccole imprese
- **20%** per le medie imprese
- **10%** per le grandi imprese

Modalità di utilizzo del credito

- 1. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione**
- 2. Non può essere ceduto**

Esposizione in dichiarazione

Il credito d'imposta in esame deve essere indicato nel quadro RU:

- 1. della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati);**
- 2. dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d'imposta nei quali il credito viene utilizzato in compensazione, fino al suo completo utilizzo.**

Non applicazione del limite annuale all'utilizzo dei crediti d'imposta agevolativi

- 1. Al credito d'imposta in esame non si applica il limite annuale per l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello UNICO, previsto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro.**
- 2. Pertanto, il credito d'imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi anche per importi superiori al limite di 250.000,00 euro applicabile ai crediti d'imposta agevolativi.**

Non applicazione del limite annuale alle compensazioni nel modello F24

NON si applicano:

- 1. il limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (700.000,00 euro);**
- 2. il divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 31 co. 1 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010), in presenza di debiti:**
 - iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti esecutivi emessi dall’1.10.2011;**
 - di ammontare superiore a 1.500,00 euro;**
 - per i quali sia scaduto il termine di pagamento.**

Rideterminazione del credito (comma 105)

- 1. se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;**
- 2. In caso di cessione del bene (anche comodato a partner commerciale);**
- 3. In caso di trasferimento del bene all'estero;**
- 4. In caso di mancato riscatto del bene acquisito in LEASING.**

Versamento volontario

Il credito indebitamente utilizzato per effetto delle descritte ipotesi di rideterminazione deve essere versato, **senza applicazione di sanzioni**, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi. (co.105,1)

Recupero delle agevolazioni NON SPETTANTI

In caso di accertata indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, scatta il recupero del relativo importo, maggiorato di **interessi e sanzioni**. (co.105,2 e 106)

Però:

- in caso di **utilizzo del credito d'imposta in misura superiore a quella spettante**, si applica **la sanzione pari al 30% del credito utilizzato**;
- in caso di utilizzo in compensazione di un **credito d'imposta inesistente**, si applica la **sanzione dal 100% al 200%** della misura del credito stesso, senza possibilità di applicare la definizione agevolata.

Controlli

Al fine di evitare sorprese, è bene dotarsi in partenza di:

- 1. Documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la determinazione del credito spettante;**
- 2. Indicazione in fattura del beneficio fiscale;**
- 3. Se valore > 300.000 euro: perizia tecnica o attestato di conformità rilasciato da ente certificatore accreditato;**
- 4. Se valore < 300.000 euro: DSAN dell'amministratore ai sensi del DPR.445/2000**

Caso n.1 – Trasferimento dalla società ai soci

Con la [risposta a interpello n. 85 del 5 marzo 2020](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiare indicazioni in merito alla possibilità di trasferimento ai soci del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

In particolare, il Fisco ha evidenziato come **l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta**, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo.

Caso n.2 – Conferimento d'azienda

Un contribuente che ha conferito la propria azienda alla neocostituita società di cui è rappresentante legale e socio unico, non deve presentare una nuova richiesta per trasferire il residuo del credito d'imposta "Mezzogiorno" dalla vecchia alla nuova impresa.

L'Agenzia delle entrate con la risposta n. 143 del 25 maggio 2020 ha dichiarato che la comunicazione arriva al Fisco tramite la compilazione del modello F24.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.143_2020.pdf/e12aca93-8c14-544b-dc98-f30fb6a971f8

Caso n.3 – Cessione del punto vendita

Il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno **non decade se i beni agevolati non vengono dismessi o ceduti a terzi, ma restano parte integrante dell'azienda** che viene affidata in gestione ad un soggetto terzo tramite contratto di affitto.

[Questa la determinazione contenuta nella Risposta n. 75 del 13 marzo 2019 a seguito dell'interpello di una società di commercio all'ingrosso e al dettaglio che intendeva accedere al credito d'imposta per il Mezzogiorno con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di un nuovo supermercato in un Comune della Campania che avrebbe poi ceduto ad un terzo soggetto, economicamente indipendente, per la gestione, con contratto di affitto di ramo d'azienda.](#)

Domanda n.1 – Azienda Agricola

L'azienda agricola (ditta individuale) in regime speciale art. 34 DPR n. 633/72 che determina il reddito dell'impresa agricola mediante applicazione delle rendite catastali può accedere al credito d'imposta investimenti mezzogiorno?

Si, ovviamente, però, il maggior utilizzo del credito maturato potrà avvenire per i redditi derivanti dalle attività connesse:

- attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell'azienda agricola;
- l'agriturismo.
- Oppure per redditi derivanti da **attività di locazione, comodato e affitto di immobili per uso abitativo, oppure di terreni e fabbricati a uso strumentale delle attività agricole (MAX 10% dei ricavi complessivi).**

Domanda n.2 – Pagamento delle fatture

L'utilizzo del credito di imposta è subordinato al pagamento delle fatture relative all'investimento o solo alla loro messa in funzione ed utilizzo, indipendentemente dal pagamento?

Tale subordinazione non è prevista dalla normativa contenuta nella legge istitutiva dell'agevolazione. Bensì, soltanto nel [decreto direttoriale 23 aprile 2018](#) che si applica esclusivamente ai **progetti ammessi al cofinanziamento con risorse del PON IC (> 500K euro)**, per i quali la PMI beneficiaria riceve da parte del Ministero dello sviluppo economico il Provvedimento di utilizzo di risorse PON IC, ai sensi dell'articolo 5 del DM 29 luglio 2016. >> Obbligo di rendicontazione.

Domanda n.3 – Tipologia di progetto

In caso di acquisto di un distributore automatico di sigarette da parte di una tabaccheria (usufruisce del credito per i beni 4.0), è possibile beneficiare anche del «Credito Mezzogiorno»? È possibile dimostrare l'ampliamento dell'attività in presenza di mero acquisto del bene?

È certamente possibile cumulare le due tipologie di credito d'imposta. Per quanto riguarda il tema dell'ampliamento, questo non è tassativamente descritto nella norma. Il modello CIM17 però prevede, nella sez.II del quadro A, la distinzione tra:

1. Nuovo stabilimento
2. Ampliamento stabilimento
3. Nuovi prodotti aggiuntivi
4. Cambiamento processo produttivo

Si ritiene che il caso prospettato possa essere trattato come cambiamento del processo produttivo (dichiarazione simile va resa nella DSAN), dal momento dell'investimento in poi, poiché l'attività non sarà più esercitata esclusivamente con vendita diretta personale ma anche mediante l'utilizzo di un distributore automatico.

Domanda n.4 – Limite temporale di utilizzo

La normativa prevede un limite temporale di utilizzo come per il credito «Industria 4.0»?

La normativa non prevede un limite temporale di utilizzo, come invece avviene nel caso di «Industria 4.0».

Piuttosto è possibile utilizzare il credito per intero già nell'esercizio di entrata in funzione del bene. Quindi l'utilizzo può essere protratto fino al suo completo esaurimento.

Resta fermo l'onere e l'obbligo di riportare i dati relativi all'utilizzo nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell'impresa beneficiaria.

Domanda n.5 – Controlli «antimafia»

È vero che anche i membri del Collegio Sindacale di una SRL devono essere sottoposti alla verifica «antimafia»?

Si.

In caso di verifica antimafia necessaria (investimento > 150.000 euro), il richiedente l'agevolazione deve preliminarmente indicare nella DSAN che si richiede la verifica antimafia e poi, nel successivo quadro C, deve indicare i nominativi dei soggetti per i quali si richiede tale verifica.

I soggetti per i quali è necessario richiedere tale verifica sono quelli indicati nell'art.85 del D.Lgs. 159/2011:

1. Titolare dell'impresa individuale 2. Direttore tecnico 3. Rappresentante legale 4. Componente l'organo di amministrazione 5. Consortiati 6. Socio 7. Socio accomandatario 8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente 9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile 10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 11. Direttore generale 12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente 13. Procuratore, Procuratore speciale

Domanda n.6 – Rinuncia

È possibile rinunciare all’agevolazione già accordata?

Si.

In caso di sopraggiunta inopportunità (o impossibilità per sopraggiunta indisponibilità definitiva del bene necessario e previsto nel piano d’investimento) di utilizzo del credito, il beneficiario può rinunciare al credito provvedendo ad inviare una nuova comunicazione con la quale, nel frontespizio...

- «l’impresa beneficiaria dichiara di **rinunciare** totalmente al credito d’imposta indicato nella comunicazione presentata all’Agenzia delle Entrate alla quale è stato attribuito il numero di protocollo sotto indicato».

Oppure, in caso di auto-ricalcòlo del contributo,

- «l’impresa beneficiaria dichiara di **rettificare** la comunicazione presentata all’Agenzia delle Entrate alla quale è stato attribuito il numero di protocollo sotto indicato».

Domanda n.7 – Investimento minimo

È vero che l'investimento minimo deve essere di 10.000 euro?

No.

L'investimento minimo è previsto da:

Decreto-legge del 24/06/2014 n. 91 -

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014

Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116.

Cfr.: ART. 18 (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

Domanda n.8 – Investimento di sostituzione

È possibile ottenere il credito in presenza di investimenti di mera sostituzione?

No.

Con particolare riferimento all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente (così come precisato dalla circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008, richiamata dalla circolare n. 34/E del 2016) è necessario che siano posti in essere investimenti in beni strumentali intesi ad **aumentare la capacità produttiva** degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva.

Deve trattarsi dunque di interventi di carattere straordinario che consentano di migliorare i livelli di produttività e non, invece, di investimenti di "mera sostituzione".